

Allegati

Allegato A

Evoluzione legislativa

Il Segretario



PAGINA BIANCA

Allegati

Evoluzione legislativa

Il Segretario




PAGINA BIANCA

Allegati

Il quadro normativo di riferimento comprende i provvedimenti legislativi di maggior interesse per l'attività dell'Istituto emanati nel corso del 2011 o aventi, comunque, effetti sull'esercizio finanziario suddetto.

Si elencano di seguito i provvedimenti di maggior rilievo:

- Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010)

Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Comma 7 e 8.

A decorrere dal 2011 le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Comma 9.

Dal 2011 le pubbliche amministrazioni non possono più effettuare spese per sponsorizzazioni.

Comma 10.

Possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 purché si rispettino i limiti complessivi.

Comma 12.

A decorrere dall'anno 2011, la spesa per missioni, anche all'estero, con esclusione di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari o effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Comma 13.

Dal 2011, la spesa annua sostenuta per attività di formazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Prioritariamente l'attività di formazione deve essere effettuata tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.

Il Segretario



Allegati

Comma 14.

A decorrere dal 2011, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese superiori all'80 % della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Per il solo anno 2011 il predetto limite può essere derogato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Comma 21.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa dell'art. 6 sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Comma 1.

A decorrere dal 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare il 2 per cento del valore dell'immobile.

Comma 2.

Sono estesi, a tutte le amministrazioni pubbliche, gli obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi alla previsione triennale del fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie.

Comma 3.

Nell'ambito dei piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, se l'amministrazione utilizzatrice per motivi ad essa imputabili, non riascia gli immobili utilizzati entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'Agenzia del demanio, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - provvede ad effettuare una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 % del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

Comma 4.

Allegati

Le risorse finanziarie ottenute dalla razionalizzazione della gestione immobiliare degli enti di previdenza, ad esclusione di quelle per gli investimenti in Abruzzo, sono destinate all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni dell'Agenzia del demanio che esprime un apposito parere in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare.

Comma 5.

Entro il 31 marzo 2011, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce criteri ed indicazioni di riferimento per razionalizzare la spesa per consumi intermedi. Le pubbliche amministrazioni devono comunicare allo stesso Ministero, dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi entro il 30 giugno 2011.

Commi 6, 7 e 8.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e gli enti di previdenza e assistenza stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione e la realizzazione di poli logistici integrati riconoscendo al predetto Ministero canoni di locazione ridotti del 30 per cento rispetto ai parametri minimi dell'Osservatorio del mercato immobiliare, con riduzione del 40 % dell'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Gli enti previdenziali ed assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali degli enti. In caso di alienazione di immobili strumentali, gli enti possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati e le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato.

Comma 9.

Gli enti di previdenza procedono alla ricognizione degli immobili di proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi entro il 31 dicembre 2010.

Comma 15.

Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati di assistenza e previdenza, e le operazioni di utilizzo, da parte delle somme derivanti dall'alienazione degli immobili o delle quote di

Il Segretario



Allegati

fondi Immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Comma 1.

Per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, non può superare l'ammontare in godimento nel 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva e fatti salvi gli incrementi che si realizzano per effetto dell'entrata a regime dell'Indennità di vacanza contrattuale.

Comma 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, complessivamente superiori a 90.000 euro annui lordi, sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro e del 10 % per la parte eccedente i 150.000 euro. Per i procuratori ed avvocati dello Stato, nella riduzione rientrano gli onorari. Le riduzioni non operano al fini previdenziali. I nuovi titolari di incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono godere di un trattamento economico superiore a quello del precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.

Comma 2-bis.

Per gli stessi anni, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Comma 3.

Esclude l'erogazione, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, degli importi per incarichi aggiuntivi.

Comma 4.

I rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni

Ailegati:

relativi al 2008/09 anche se già stipulati prima del 31 maggio 2010, non possono determinare miglioramenti economici superiori al 3,2%.

Commi 5-12.

Nel quadriennio 2010/13 le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di procedere ad assunzioni entro il limite del 20 per cento del personale cessato nell'anno precedente.

Per il 2014 detto limite è fissato nella misura del 50 per cento e, a decorrere dall'anno 2015 viene prevista la sola possibilità di reintegro del turn over. I limiti suddetti vengono riferiti sia alla spesa consentita per le assunzioni sia al numero di unità assumibili.

Commi 17-21.

Si sospendono senza possibilità di recupero le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Le eventuali progressioni di carriera hanno effetti dal punto di vista giuridico, non da quello retributivo.

Commi 25-27.

Il personale in esubero nelle pubbliche amministrazioni interessate dai processi di riduzione delle dotazioni organiche non entra nelle procedure obbligatorie di mobilità. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi di mobilità per la ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. Fino al completo riassorbimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri.

Comma 28.

Dal 2011 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La spesa relativa a contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta

Il Segretario



A:legat

per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Comma 31.

Si equiparano i trattenimenti in servizio, oltre i 65 anni di età, a nuove assunzioni ai fini dell'utilizzo delle facoltà assunzionali disciplinate dalle norme limitative del turn over. Le amministrazioni che autorizzano trattenimenti in servizio, fatti salvi i provvedimenti già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010, dovranno scontare il relativo trattamento retributivo dalle risorse destinabili a nuove assunzioni sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno precedente. La disposizione rende inefficaci i provvedimenti di trattenimenti in servizio disposti prima della data di entrata in vigore del sopracitato decreto e aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011.

Comma 32.

Alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, le pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una valutazione negativa, possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore.

Art. 12. Interventi in materia previdenziale**Commi 1 e 2.**

A partire dal 2011 per i lavoratori dipendenti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia il trattamento è liquidato dopo dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti mentre gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata lo conseguono dopo diciotto mesi. Le nuove regole non si applicano al personale del comparto scuola. Il nuovo sistema si applica anche a chi matura il diritto alla pensione di anzianità dal 1° gennaio 2011. Ai dipendenti pubblici e privati l'assegno di anzianità spetterà dodici mesi dopo dall'acquisizione del diritto raggiunto sommando età anagrafica e anni di contribuzione (cosiddette "quote").

Comma 3.

Per i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione, il trattamento decorre dopo diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione diretta; il primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa in caso di pensione ai superstiti; il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di

Allegati

totalizzazione in caso di pensione di inabilità.

Commi 7-9.

E' prevista la rateizzazione fino a tre anni dell' erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per importi superiori a 90.000 euro.

La nuova disciplina non trova applicazione per le prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo, entro la data del 30 novembre 2010, per raggiungimento dei limiti di età, per le prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

Comma 10.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, anche ai lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è esteso il computo dei trattamenti di fine servizio con l'applicazione del sistema del pro rata, secondo le regole dell'aliquota del 6,91 per cento.

Comma 12-terdecies.

Prevede, dal 2011 al 2013, una riduzione pari a 30 milioni di euro l'anno degli stanziamenti a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps**Comma 1.**

Dal 2011 la riscossione coattiva delle somme dovute all'Inps è effettuata tramite un avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo.

Comma 2.

L'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, tutti i dati identificativi del debitore e delle somme dovute nonché l'avvertenza di procedimento di espropriazione forzata da parte dell'agente in caso di mancato pagamento, decorsi sessanta giorni dalla notifica.

Comma 4.

L'avviso di addebito è notificato, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della

Il Segretario



Allegati

polizia municipale previa eventuale convenzione tra comune ed Inps, o anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Comma 5.

L'avviso di addebito viene consegnato agli agenti della riscossione con le modalità ed i termini stabiliti dall'Inps, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Comma 10.

E' abrogato l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 che prevedeva, in pendenza di gravame amministrativo proposto dopo l'iscrizione a ruolo, la facoltà discrezionale dei comitati regionali o centrali degli Enti pubblici previdenziali di sospendere l'attività di riscossione, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.

Art. 53. Contratto di produttività**Comma 1.**

Per il 2011 le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato e collegate alla produttività aziendale sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Il beneficio spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai quarantamila euro annui lordi entro il limite complessivo di seimila euro lordi.

Art. 55. Disposizioni finanziarie**Comma 1 e 2.**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono differiti i termini per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2011 e per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento.

Allegati

- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" (G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010)

Art. 1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.

Comma 2.

Gli incrementi per il 2011 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, pari complessivamente a 542,07 milioni di euro, sono determinati:

- a) nella misura di 434,67 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS;
- b) nella misura di 107,40 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

Comma 3.

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 sono determinati per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l'ENPALS in 18.556,19 milioni di euro. Di tale importo:

- 787,29 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni ante 1° gennaio 1989;
- 2,78 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori;
- 64,57 milioni sono dovuti per l'Enpals.

Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, gli importi dovuti dallo Stato sono determinati in 4.585,28 milioni di euro.

Comma 4.

E' previsto l'utilizzo di specifiche risorse, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 462 milioni di euro per il 2009 ed in 120 milioni di euro per il 2010. Sono inoltre indicati gli importi, utilizzati per il finanziamento di tali maggiori oneri, delle somme

Il Segretario



Impressi rendiconti generali 2011

A.legati

che risultano, nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2009, trasferite alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie pari a 302 milioni di euro, ovvero accantonate presso la medesima Gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, pari a 280 milioni di euro.

Comma 30.

E' prevista la concessione, per l'anno 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse previste, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

La norma dispone, inoltre, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 191/2009, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente:

- del 10 per cento nel caso di prima proroga;
- del 30 per cento nel caso di seconda proroga;
- del 40 per cento nel caso di proroghe successive. In tali casi l'erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Infine si prevede una relazione, con cadenza bimestrale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

Comma 31.

Anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 3, del decreto-legge 86/1988 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (che prevede l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione

Allegati

salariale straordinaria subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento) e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 223/1991 (che prevede l'indennità di mobilità laddove si possa far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato ivi compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività ed infortuni con rapporto di lavoro a carattere continuativo e, comunque, non a termine) . Ai fini del calcolo del requisito indicato all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito alle predette mensilità si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Inoltre, viene prorogata al 2011 l'autorizzazione all'INPS (concessa in via sperimentale per gli anni 2009-2010 dall'art. 7-ter, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5) ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa prevista. Altra proroga, per l'anno 2011, riguarda l'erogazione da parte dell'INPS, prevista dal sopra citato decreto-legge al comma 7 dell'articolo 7-ter, di un incentivo per i datori di lavoro le cui aziende non siano interessate da trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e che assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della legge 223/1991, a seguito della cessazione, parziale o totale, dell'attività o per intervento di procedura concorsuale.

Comma 32.

E' prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni dei seguenti commi dell'articolo 19 del decreto-legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, e successive modificazioni:

- comma 7, che prevede per i fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, L. n. 388/2000) ed per i fondi del settore della somministrazione (art. 12 D. lgs. N. 276/2003), la possibilità di destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito a tutela dei

Il Segretario

Allegati

lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori con contratto a progetto;

- comma 10-bis, che riconosce a favore dei lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all'articolo 7 della L. 223/1991), l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l'applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all'articolo 19, primo comma del R.D.L. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 247/2007;

- comma 11, che consente la concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

- comma 12, che prevede la concessione di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, in favore degli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di fornitura di lavoro temporaneo e dei lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro anche nel caso in cui coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. A tal fine, vengono destinati 15 milioni di euro per l'anno 2011.

- comma 13, che prevede la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità;

- comma 14, che permette alle imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di poter stipulare tali contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legislativo 20 maggio 1993,